

ATTI 1.1.1./2 - 202100305

IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI


Deliberazione n. 32

del 30 giugno 2021

Sono presenti i componenti del Comitato:

SALA	Marianna	Presidente
PERIN	Claudia	Vice Presidente
SAVOINI	Gianluca	Vice Presidente
CAVALLIN	Mario	
DONADONI	Pierluigi	

Oggetto: Approvazione delle linee guida per la richiesta di patrocinio al Comitato regionale per le Comunicazioni (Corecom) della Lombardia.



IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

VISTO l'art. 62 dello Statuto d'Autonomia della Lombardia che prevede il Comitato regionale per le comunicazioni quale organo indipendente di garanzia, con funzioni di governo, di controllo e di consulenza in materia di comunicazioni, secondo le disposizioni della legge statale e della legge regionale;

VISTA la Legge 31 luglio 1997, n. 249, "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi di telecomunicazioni e radiotelevisivo*";

VISTA la legge regionale 28 ottobre 2003, n. 20, "*Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni della Lombardia (CORECOM)*";

VISTO il Regolamento interno del CORECOM, approvato con propria deliberazione del 22 luglio 2020, n. 103;

VISTO l'art. 12 della legge regionale 27 febbraio 2007, n. 5 che contiene la disciplina relativa ai patrocini e contributi del Consiglio regionale a favore di enti ed associazioni per iniziative di interesse regionale;

RICHIAMATE le funzioni del Corecom, quale organo della regione, di governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazioni nonché, le funzioni delegate svolte in qualità di organo funzionale dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni;

RITENUTO con il presente atto di approvare le Linee guida che delineano i criteri e la procedura ai fini della concessione del patrocinio e dell'utilizzo del logo del Corecom;

VERIFICATA da parte del dirigente del Servizio per il Corecom e le altre authority regionali la regolarità dell'istruttoria e della proposta di deliberazione, sia dal punto di vista tecnico che sotto il profilo di legittimità;

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge

DELIBERA

di approvare Linee guida per richiesta di patrocinio e utilizzo logo del Comitato regionale per le Comunicazioni (Corecom) della Lombardia, allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

Il Dirigente
Roberto Saini



La Presidente
Marianna Sala

Linee guida per richiesta di patrocinio e l'utilizzo del logo del Comitato regionale per le Comunicazioni (Corecom) della Lombardia

1. Principi generali

Le presenti Linee guida delineano i criteri e la procedura ai fini della concessione del patrocinio e dell'utilizzo del logo del Comitato regionale per le Comunicazioni (Corecom) della Lombardia.

Per "patrocinio" si intende il riconoscimento con il quale il Corecom Lombardia esprime il proprio apprezzamento per un'iniziativa di particolare interesse attinente alle materie di competenza. La concessione del patrocinio comporta per il beneficiario l'autorizzazione all'uso del logo del Corecom per l'iniziativa.

La concessione del patrocinio e l'autorizzazione all'utilizzo del logo non hanno carattere oneroso per il Corecom e non comportano benefici finanziari di alcun genere a favore del soggetto richiedente.

2. Requisiti dei beneficiari e delle iniziative

Le iniziative per le quali viene chiesto il patrocinio possono essere presentate al Corecom da soggetti pubblici o privati (enti, associazioni, organizzazioni, fondazioni, comitati, società benefit) di chiara fama e prestigio, che, in forza del loro rilievo istituzionale, scientifico, economico, sociale e culturale diano garanzia di affidabilità, serietà e correttezza della proposta.

La concessione del patrocinio è consentita esclusivamente per iniziative e manifestazioni di particolare interesse che realizzano o concorrono a realizzare finalità in linea con gli obiettivi, le funzioni e i compiti del Corecom o iniziative e manifestazioni concernenti materie o ambiti di specifico interesse dello stesso.

Non sono ammesse richieste di patrocinio per corsi di formazione o aggiornamento, iniziative attributive di crediti formativi e iniziative promozionali di carattere commerciale o tese a promuovere contatti o occasioni di lavoro. Non sono ammessi, inoltre, convegni, congressi, seminari, conferenze o altre iniziative di sindacati o di partiti politici o di organizzazioni rappresentative di categorie.

Il patrocinio non è concesso per iniziative che abbiano, anche indirettamente, fine di promozione di marchi di fabbrica o di pubblicità di prodotti commerciali o editoriali, di ditte, aziende, etc.

La concessione del patrocinio si riferisce esclusivamente alla singola iniziativa e non può estendersi ad altre iniziative analoghe o affini, anche se provenienti dallo stesso soggetto richiedente, e non può essere accordata in via permanente o utilizzata a fini certificativi o per altri effetti giuridici.



3. Procedura

Gli elementi soggettivi e oggettivi sopra descritti devono essere rinvenibili nel modulo appositamente predisposto e pubblicato sul sito istituzionale del Corecom (all. 1). Il modulo e i relativi allegati devono essere inviati al Corecom in tempo utile per consentire agli Uffici di compiere le opportune valutazioni.

La concessione del patrocinio è deliberata dal Comitato.

4. Obblighi dei patrocinati

I beneficiari sono tenuti a far risaltare in tutte le forme di pubblicizzazione (inviti, locandine, manifesti, etc.) che le attività sono realizzate con il patrocinio del Corecom.

Il logo, in particolare, dovrà essere apposto in adeguata evidenza e comunque con pari rilievo rispetto ad altri eventuali emblemi o loghi di enti pubblici o privati che patrocinano l'iniziativa.

Prima di procedere alla stampa definitiva del materiale, il beneficiario dovrà sottoporre le bozze al vaglio preventivo del Corecom, che dovrà ricevere, successivamente, anche una copia del materiale stampato in via definitiva.

5. Revoca del patrocinio

Il Corecom potrà revocare il patrocinio in qualsiasi momento al fine di tutelare la propria immagine e qualora, in particolare, venga riscontrato il mancato rispetto delle condizioni sopra descritte.

Nel caso di dichiarazioni mendaci relative alla tipologia, allo svolgimento e alle finalità dell'iniziativa, alla natura del soggetto organizzatore, all'utilizzo della dicitura "patrocinio" e del logo nonché a modalità di impiego degli stessi non conformi alle presenti condizioni potrà essere inibita al beneficiario la possibilità di ricevere ulteriori patrocini, fermo restando il riscontro di eventuali responsabilità di ordine penale e civile.

6. Protocolli d'intesa e convenzioni

I presenti criteri non si applicano alle iniziative intraprese nell'ambito attuativo di protocolli d'intesa o convenzioni stipulati dal Corecom nei quali siano disciplinati i criteri di partecipazione del Corecom e l'utilizzo del logo.

